

GD 6DEDWR

OXJOLR

D /XQHGu

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
11	Il Sole 24 Ore	25/07/2020	AUTOSTRADE, PROGETTI PER A14 FERMI AL MIT (M.Caprino)	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1+9	Italia Oggi Sette	27/07/2020	SUPERBONUS CON OPZIONE (F.Poggiani)	4
20/21	Italia Oggi Sette	27/07/2020	PER IL FOTOVOLTAICO LA CATEGORIA GUIDA IL TRATTAMENTO CONTABILE (G.Valcarenghi/R.Pellino)	6
1	Il Sole 24 Ore	27/07/2020	CHI ACCEDE E CHI NO AL 110 PER CENTO (L.De Stefani)	8
16	Il Sole 24 Ore	27/07/2020	BIOEDILIZIA, COME COSTRUIRE SFRUTTANDO LA LUCE NATURALE (M.Voci)	12
33	Corriere della Sera	25/07/2020	ECOBONUS, COSI' SI POTRA' CEDERE IL CREDITO D'IMPOSTA CON IL FISCO (A.Ducci)	14
1	Italia Oggi	25/07/2020	SUPERBONUS SEMPRE CERTIFICATO (F.Poggiani)	16
<b>Rubrica Economia</b>				
18	Il Sole 24 Ore	25/07/2020	SEMPLIFICAZIONI A TEMPO DETERMINATO (G.Valditara)	18
<b>Rubrica Energia</b>				
15	Il Sole 24 Ore	27/07/2020	IL CAMBIO DI CALDAIA PORTA RISPARMI DEL 20% IN BOLLETTA (A.Lovera)	19
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
11	Il Sole 24 Ore	27/07/2020	ITALIA QUARTA IN EUROPA PER DENSITA' DI AVVOCATI	21
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
34	Italia Oggi	25/07/2020	UN VOUCHER PER LE FACOLTA' PROFESSIONALI	22
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	27/07/2020	SMARTWORKING, CORSA AGLI AIUTI DELLE CASSE (F.Landolfi)	23
18	Il Sole 24 Ore	27/07/2020	BONUS AFFITTI LEGATO AL CANONE ANCHE NEI CONTRATTI SOGGETTI A IVO (P.Meneghetti/G.Ranocchi)	25
<b>Rubrica Estero</b>				
1	Corriere della Sera	27/07/2020	I 6 NODI CHE CI BLOCCANO (M.Gabanelli/R.Querze')	26
<b>Rubrica Fisco</b>				
22	Il Sole 24 Ore	27/07/2020	VENDITA DI EDIFICI DA DEMOLIRE: ANCORA INCERTEZZE TRA I GIUDICI (F.Cancelliere/G.Ferlito)	29
1	Il Sole 24 Ore	25/07/2020	PER L'ECOBONUS TRAINATO AL 110% LO SCONTO VA SPESO IN CINQUE ANNI (L.De Stefani)	30

# Autostrade, progetti per A14 fermi al Mit

**ASPI**

**Mancano le autorizzazioni ai piani per ripristinare la sicurezza sui 13 viadotti**

**Maurizio Caprino**

Che i disagi sull'A14 tra Abruzzo e Marche sarebbero durati più di un anno a causa delle tante procedure da seguire lo si sapeva. Ma ora si scopre che rischiano di prolungarsi ancora di più: gli uffici territoriali del ministero delle Infrastrutture (Mit) tardano ad approvare i progetti dei lavori necessari a ripristinare la sicurezza e la legalità sui 13 viadotti sequestrati dalla Procura di Avellino. In zona, poi, continua l'incertezza sul traforo del Gran Sasso (solo oggi pomeriggio si capirà se le ispezioni di sicurezza si possono rimandare a settembre). E inizieranno lunedì i controlli notturni sulle altre gallerie di A24 e A25, nella speranza che non emergano problemi che costringano a prolungare di giorno le chiusure come in Liguria, dove pro-

prio ieri Filt-Cgil e Ultrasporti hanno chiesto con una manifestazione di protesta azioni concrete contro la paralisi del traffico.

Il problema più grosso tra Marche e Abruzzo è comunque quello dell'A14. I progetti da far approvare non sono complicati: si tratta di sostituire le barriere laterali. Quindi le responsabilità di chi li approva sono minori di quelle dei colleghi chiamati a suo tempo a esprimersi sul rinforzo degli stralli del Ponte Morandi e ora indagati a Genova assieme a dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia (Aspi).

Nonostante ciò, i primi tre progetti presentati da Aspi che sarebbero maturi per l'approvazione sono da mesi nei locali Provveditorati alle opere pubbliche. Vi sono arrivati dopo un iter ben sette passaggi, iniziato a ottobre 2019, un mese dopo i sequestri.

In sostanza, inizialmente si tratta di elaborare un progetto definitivo, farlo approvare dal Mit, chiedere al gip il dissequestro temporaneo per poter fare i test strutturali necessari al progetto esecutivo. Poi occorre redigere quest'ultimo e ripetere lo stesso iter tra Mit e gip.

Nella vicenda in questione ci sono state varie complicazioni dovute alla delicatezza della questione sul piano giudiziario, per cui i progetti esecutivi sono stati redatti nella loro versione attuale solo nel marzo scorso. Sono stati trasmessi ufficialmente il giorno 19 alla direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali (Dgvc) del Mit, dopo un colloquio informale col il suo ufficio ispettivo territoriale (Uit) di Roma, cui dirigente Placido Migliorino aveva seguito la questione sin dall'inizio determinando anche l'intervento della Procura.

Poi però la procedura ministeriale prevede che le carte debbano essere passate ai Provveditorati competenti per territorio. Ciò equivale a dire che in non pochi casi entra in scena un attore che ha il pregio di porsi come controllore estraneo ai passaggi precedenti e il difetto di non avere competenze tecniche specifiche e/o la conoscenza dei fatti su cui è chiamato a prendere una decisione. Di qui il timore di prendersi responsabilità che, nell'ordinamento italiano attuale, possono costare almeno un avviso di garanzia per abuso d'ufficio (di qui la

riforma di questo reato, apportata il 16 luglio dal Dl Semplificazioni).

Fatto sta che l'adunanza del comitato tecnico del Provveditorato competente sul primo viadotto si è svolta solo il 23 giugno (forse ha pesato anche il lockdown, che ha fermato l'operatività di molti uffici pubblici nonostante formalmente i dipendenti fossero in smart working). Ma ancora oggi Aspi non ne conosce l'esito: bisogna prima verbalizzare il voto e poi seguire un iter a ritroso, dal Provveditorato alla Dgvc e poi ad Aspi. Tra la verbalizzazione in Provveditorato e la trasmissione al Mit possono passare anche due mesi. A maggior ragione non si conosce l'esito della pratica sugli altri due viadotti: l'adunanza si è tenuta solo il 22 luglio.

Bilancio ad oggi: dei 13 viadotti sequestrati, tre hanno il progetto che attende di tornare dai Provveditorati, due sono in fase di finalizzazione e tre attendono i test sul campo, rimandati a settembre per non creare ulteriori problemi al traffico. Solo gli ultimi cinque sono rimasti bloccati per una questione tecnica rilevante.

• RIPRODUZIONE RISERVATA



# Superbonus con opzione

*Su alcuni interventi di ristrutturazione edilizia è possibile scegliere tra la detrazione del 110% o quelle dal 50 all'85%, molto più semplici da gestire*

**P**er gli interventi che non danno diritto alla detrazione maggiorata del 110% restano fruibili le detrazioni già presenti, che vanno dal 50 all'85% per la riqualificazione energetica, e del 50% per gli impianti solari fotovoltaici e per l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Se l'intervento, però, ricade in diverse categorie agevolabili, il beneficiario può avvalersi, inevitabilmente, di una sola delle autonome agevolazioni, rispettando gli adempimenti disposti specificatamente. Così l'Agenzia delle entrate, che nel pomeriggio di venerdì ha presentato la

guida al «Superbonus 110» che analizza tutta la disciplina, con particolare riferimento agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (decreto «Rilancio»), convertito nella legge 77/2020, in G.U. 18/7/2020 n. 180. Nell'ambito delle misure di sostegno, soprattutto al settore dell'edilizia, il legislatore ha introdotto la detrazione maggiorata del 110% per gli interventi destinati, in particolare, all'efficientamento energetico, per le spese sostenute dal 1° luglio scorso al 31/12/2021, nel rispetto di soglie per tipologia.

*Poggiani a pag. 9*

## SOS LIQUIDITÀ

*SPECIALE DETRAZIONI 110%/Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate in una Guida*

# Bonus, detrazioni à la carte

*Possibile scegliere tra agevolazione a 110%, 50%, 85%*

*Pagina a cura  
DI FABRIZIO G. POGGIANI*

**P**er gli interventi che non danno diritto alla detrazione maggiorata del 110% restano fruibili le detrazioni già presenti, che vanno dal 50 all'85%, per la riqualificazione energetica, e del 50%, per gli impianti solari fotovoltaici e per l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Se l'intervento, però, ricade in diverse categorie agevolabili, il beneficiario può avvalersi, inevitabilmente, di una sola delle autonome agevolazioni, rispettando gli adempimenti disposti specificatamente.

Così l'Agenzia delle entrate che, nel pomeriggio di venerdì scorso, ha presentato la guida al «Superbonus 110%» che analizza tutta la relativa disciplina, con particolare riferimento agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio), convertito nella legge 77/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18/07/2020 n. 180 (si veda, tra gli altri, ItaliaOggi del 25/7/2020).

Nell'ambito delle misure di sostegno, soprattutto al settore dell'edilizia, il legislatore ha introdotto la detrazione maggiorata del 110% per gli inter-

venti destinati, in particolare, all'efficientamento energetico, per le spese sostenute dal 1° luglio scorso al 31/12/2021, nel rispetto di determinate soglie per tipologia.

Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già esistenti, sono utilizzabili anche congiuntamente se si realizzano più interventi riconducibili a diverse tipologie agevolabili, ma se l'intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il beneficiario può avvalersi di una sola delle agevolazioni previste, rispettando, per ogni tipologia, le modalità e condizioni peculiari.

La guida in commento, oltre a ripercorrere l'intera disciplina (in particolare gli articoli 119 e 121 del dl 34/2020) e presentare, in modo tabellare, le numerose e varie detrazioni, risponde a quesiti, per fattispecie, che si presentano più frequentemente.

Si ribadisce che, con la detrazione maggiorata, gli interventi relativi al cappotto termico e alla sostituzione della caldaia e di messa in sicurezza antisismica degli edifici, definiti «trainanti», ottengono una detrazione pari al 110% del costo sostenuto, nel rispetto di determinati tetti di spesa, per le spese sostenute nell'intervallo tra il 1° luglio scorso

e il 31/12/2021, da spalmare in cinque rate annuali di pari importo, se utilizzata direttamente.

Al fianco di detti interventi vi sono le spese sostenute per ulteriori interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali appena indicati; gli interventi devono assicurare, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Per l'ottenimento del superbonus è necessario rispettare i requisiti indicati da uno specifico decreto del ministero dello sviluppo economico (ancora in bozza) che fissa i tetti di spesa congrui per tipologia di lavoro, nelle more del quale possono essere applicate le disposizioni dei decreti del 19/2/2007 e dell'11/3/2008, ai sensi del comma 3-ter, dell'art. 14 del dl 63/2013, e assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente, il detto miglioramento delle classi energetiche, da attestarsi mediante attestato di prestazione energetica (Ape), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, nella forma di dichiarazione asseverata.

I soggetti che sostengono nel 2020 e nel 2021 le spese per

gli interventi indicati, ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020, in alternativa all'utilizzo diretto, potranno optare, alternativamente, per un contributo nella forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, fornitori e/o istituti di credito o intermediari finanziari.

L'opzione può essere effettuata anche in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori, tenendo però conto che questi non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento complessivo; i crediti d'imposta ceduti, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione con la delega F24, tenendo presente che la quota non utilizzata non potrà essere riportata a nuovo e che non risulta applicabile alcun limite sull'ammontare della compensabilità (700 mila, elevato a 1 milione per il solo 2020).

Questa forma di «cartolarizzazione fiscale», però, è piuttosto condizionata giacché deve essere esercitata una opzione, in via telematica

tica, anche avvalendosi di intermediari abilitati, con le modalità che la stessa Agenzia delle entrate deve, a breve, definire con un provvedimento ad hoc; l'opzione può essere esercitata anche per ulteriori interventi, come quelli per il recupero del patrimonio edilizio, per la riqualificazione energetica, per l'adozione di misure antisismiche e per il recupero o restauro delle facciate, nonché per l'installazione di impianti fotovoltaici e per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Si rende necessario rispettare determinati adempimen-

ti e, quindi, il beneficiario, rispondendo direttamente sul rispetto dei requisiti richiesti per i lavori che fruiscono del bonus maggiorato, deve ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e deve ottenere, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento e anche ai soli fini dell'utilizzo diretto e non soltanto ai fini dell'opzione per il trasferimento a terzi, l'asseverazione da tecnici abilitati per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici.

Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi alla detrazione maggiorata, i tecnici dovranno attestare la congruità delle spese sostenute facendo riferimento ai prezzi individuati dal ministero dello sviluppo economico, pur potendo utilizzare, nelle more dell'emanazione, i prezzi indicati nei prezziari delle regioni e delle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle camere di commercio o tenendo conto dei prezzi di mercato.

Si tenga conto, inoltre, che una copia dell'asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico deve

essere trasmessa, telematicamente, all'Enea, secondo precise modalità stabilite dal ministro dello sviluppo economico.

Infine, occhio ai controlli delle Entrate, giacché l'Agenzia procederà sulla base delle attribuzioni e poteri, di cui agli articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973, sanzionando fornitori e cessionari del credito soltanto per l'eventuale non corretto utilizzo del credito ceduto, mentre al beneficiario potrà essere recuperato l'importo corrispondente alla detrazione non spettata, con aggravio di sanzioni e interessi.

—© Riproduzione riservata—

## La guida sul 110% delle Entrate

<p><b>Ambito applicativo</b></p>	<p>Il bonus maggiorato è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1/07/2020 al 31/12/2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino a un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali «A1» (abitazioni signorili), «A8» (ville) e «A9» (castelli)</p>
<p><b>Beneficiari</b></p>	<p>Possono accedere alla detrazione maggiorata le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.</p> <p>La guida chiarisce che i soggetti Ires e, in generale i titolari di reddito d'impresa o professionale, possono accedere al bonus maggiorato solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici</p>
<p><b>Trasferimento</b></p>	<p>I contribuenti possono optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, per uno sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.</p> <p>L'opzione riguarda le spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi ai quali si applica la detrazione maggiorata del 110% ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario</p>
<p><b>Adempimenti</b></p>	<p>Necessario ottenere il visto di conformità "leggero" dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.</p> <p>Necessaria l'asseverazione da parte di tecnici abilitati sia per l'utilizzo diretto sia per la cessione e/o sconto in fattura da trasmettere anche all'ENEA.</p> <p>Necessaria l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata</p>

Primo passo: qualificare correttamente gli impianti come beni mobili o immobili

# Per il fotovoltaico la categoria guida il trattamento contabile

Pagine a cura di **GIOVANNI VALCARENGHI** e **RAFFAELE PELLINO**

**L**a mancanza di uno standard che si occupi del trattamento contabile degli impianti fotovoltaici lascia aperta la strada a diverse interpretazioni anche se, nella generalità dei casi, ci si aggancia alle regole fiscali.

Punto di partenza per un corretto inquadramento contabile è avere ben chiaro la categoria di impianto fotovoltaico che si ha di fronte. A tal fine, una prima classificazione, desumibile da specifiche disposizioni fiscali, permette di distinguere tra:

a) impianti installati al suolo, costituenti unità immobiliari autonome;

b) impianti parzialmente o totalmente integrati a unità immobiliari censite;

c) impianti (sia installati al suolo che integrati) di dimensioni e potenza «ridotti».

Prima di entrare nel vivo degli aspetti contabili occorre evidenziare che la disciplina fiscale ha «agganciato» la qualificazione dell'impianto fotovoltaico alla sua rilevanza catastale. Così, gli impianti fotovoltaici si considerano beni «immobili» quando devono essere dichiarati in catasto indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte.

In particolare, dette installazioni sono da considerarsi immobili quando:

a) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;

b) risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, o per esse sussiste l'obbligo della menzione nella

## Regole di classamento e valutazione

### Impianti fotovoltaici «a terra»

Vanno dichiarati autonomamente in catasto. Devono essere considerate tra le componenti oggetto di stima, oltre al suolo su cui insistono gli impianti, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie quali recinzioni, platee di fondazione, viabilità ecc. posti all'interno del perimetro dell'unità

### Impianti realizzati su costruzioni

Vanno dichiarati autonomamente in catasto. Devono essere considerate tra le componenti oggetto di stima l'elemento strutturale (soffitto, copertura) su cui sono ancorati i pannelli, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione; sono esclusi dalla stima, invece, gli inverter ed i pannelli, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni

### Impianti realizzati su edifici e aree pertinenza

Per le installazioni fotovoltaiche su edifici e su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.

Laddove tali installazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei gruppi D ed E, sussiste l'obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorché le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%

dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione. Si rammenta che sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale quando l'impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore. In tale ipotesi,

l'installazione fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l'incremento della rendita catastale dell'immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione (circolare 36/E/2013). Si considerano, invece, «beni mobili» gli impianti fotovoltaici che non hanno autonoma rilevanza

catastale e che si presentano di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza. Sul piano operativo, quindi, la diversa qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni immobili o mobili determina un differente trattamento non solo sul piano fiscale ma anche su quello contabile. Un discorso a

parte meritano le disposizioni in materia dei c.d. «imballonati»: in tale eventualità, la determinazione della rendita catastale degli immobili, censibili nelle categorie D ed E, tiene conto del suolo e delle costruzioni nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi escludendo dalla stima gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Sul punto, la circolare 2/E/2016 ha precisato che non sono più oggetto di stima catastale i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni), mentre la circolare 27/E/2016 ha affermato che, per gli impianti fotovoltaici dichiarati «autonomamente» in catasto, vanno considerate, tra le componenti «immobiliari» oggetto di stima per gli impianti a terra: il suolo, i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie (recinzioni, platee di fondazione ecc.) posti all'interno dell'unità immobiliare. Tornando alla classificazione degli impianti fotovoltaici, occorre osservare che gli impianti installati al suolo rientrano tra quelli da rilevare nella voce «B.II.1 - Terreni e fabbricati» dell'attivo patrimoniale. Questi, in particolare, devono essere rilevati «separatamente» dal terreno: il documento Oic16 ricorda, infatti, che nel concetto di terreno sono compresi anche i «terreni su cui insistono i fabbricati». Ne consegue che gli impianti fotovoltaici devono essere sottoposti ad ammortamento, «separatamente» dal terreno, sulla base della loro vita utile. Peraltro, secondo l'Oic, se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime (ad esempio una perizia) per determinarne il corretto ammortamento.

© Riproduzione riservata

## Installazione agevolata con il bonus 110%

Nel super bonus del 110% anche gli interventi sugli impianti fotovoltaici. L'art. 119 del decreto «Rilancio» stabilisce, infatti, che la detrazione per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, anche per l'installazione di impianti solari «fotovoltaici» connessi alla rete elettrica su edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La norma si applica agli interventi effettuati dai condomini nonché su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse

posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Sul piano operativo, il superbonus spetta fino ad un ammontare non superiore a 48 mila euro e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di qualificazione energetica o di miglioramento sismico. La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l'installazione «contestuale o successiva» di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. La detrazione è: a) «subordinata» alla

cessione in favore del Gestore (Gse) dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'auto-consumo; b) «non è cumulabile» con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa Ue, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto (art. 25-bis di 91/2014). Per quanto riguarda la cessione della detrazione e lo sconto in fattura, i soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono determinate spese per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di «sconto» sul corrispettivo dovuto, che viene

anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può essere recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti; b) per la «cessione» della detrazione: in tal caso, l'importo corrispondente alla detrazione si trasforma in un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Una disposizione consente di esercitare detta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (Sal). In particolare, anche per le spese relative al fotovoltaico, i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.















































